

addebita a tale caso, restando sempre
a carico dei detti gabellati, e non
qualunque danno nel caso si
fruciasse il detto corpo o si frucias-
sero altri corpi. Delle cose, di cui as-
sumono obbligazioni di risarcimen-
to verso i precati, senza eccezione
alcuna, nascente dal patto o dalla
legge, perche' casi di patto.

Articolo X

Si proibisce ai gabellati di seminare
attorno ai casamenti, tenue, casa e
corpi d'acqua a distanza non minore
di metri quattro e centimetri trecenti libici.

Articolo XI

I fittuarii si sottopongono espres-
samente a tutti i casi fortuiti ordinari
e straordinari previsti o non previsti dal
mente degli articoli 1620, 1621 del
Codice Civile.

Articolo XII

I fittuarii restano obbligati di dare il
pascolo in detto ex-fuoco, unitamente
agli animali loro, ad una sola girum-
ta del campiere addetto alla sorveglianza

97
ra detto ex-fuoco, senza poter
prendere compenso alcuno.

Articolo XIII

I gabellanti, sempre che vi sia acqua
sufficiente nel fiume, promettono
di dare ai gabellati notte per la irri-
gazione dei seminati, e non mai per
ostaggi, che restano assolutamente
proibiti, due o tre vicende d'acqua
a richiesta dei gabellati nel mese di Mar-
zo sino al venti d'Aprile d'ogni anno.
Quando i gabellanti permetteranno l'uso
dell'acqua, i fittuarii si obbligano
appresista a proprio spese dal fiume
Magarolo dal punto che sarà loro indicato
dalla persona incaricata dall'Ammi-
nistrazione locale. I locatari si ob-
bligano tenere spurgate gli acquedotti
e le gantette, che troveranno le terre loro
gabellate, e nel caso che non adempissero
a ciò, potranno i gabellanti fare
eseguire a spese, danni e interessi dei
locatari i lavori necessari.
Resta espressamente convenuto che
i locatari non possono condurre